

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo, d'accordo con la Commissione, non accetta questo emendamento. Ove occorra, emetterà delle disposizioni speciali con altri decreti.

PRESIDENTE. Onorevole Camerini, insiste nel suo emendamento?

CAMERINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'emendamento dell'onorevole De Amicis:

« Nel quarto comma, alle parole: in 12 rate bimestrali, sostituire: in 24 rate bimestrali, ed alla fine dell'articolo, alle parole: ripartiti in 12 rate, ecc., sostituire: in 24 rate bimestrali scadenti negli anni 1916, 1917, 1918 e 1919 ».

DE AMICIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'emendamento dell'onorevole Valignani, sottoscritto anche dagli onorevoli Magliano, Giovanni Amici, Cimorelli, Lombardi, Bocconi, Maffi, Marangoni, Porcella e Sighieri:

« Sopprimere l'ultima parte e sopprimere perciò l'articolo 3 del Regio decreto 5 febbraio 1915, o almeno sostituire alle parole: Ove dalle verifiche eseguite nei comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati iscritta nei ruoli del comune stesso, le parole: Ove dalle verifiche eseguite nei comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati una percentuale di fabbricati distrutti o resi in tutto o in parte inabitabili non superiore al 40 per cento ».

L'onorevole Valignani ha facoltà di svolgerlo.

VALIGNANI. Si tratta di un emendamento di pura forma.

Dopo la modificazione concordata di questo articolo in cui è stato detto che tutte le imposte rimaste sospese per i comuni del secondo elenco sono sospese per quelli compresi in tutti gli elenchi, mi pare che si possa sopprimere l'ultima parte dell'articolo 3, perchè si riferisce a un'ipotesi che non può verificarsi.

DANEO, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro delle finanze*. Il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Valignani, che non è di pura forma, poichè mentre l'articolo stabilisce, come criterio degli sgravi, il quaranta per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati, nell'emendamento si sostituisce una percentuale di fabbricati distrutti o resi in tutto o in parte inabitabili non superiore al 40 per cento. L'uno si constata facilmente dai registri, l'altra importerebbe verifiche, perizie e contestazioni relative che renderebbero affatto lontana l'applicabilità dei benefici della legge.

CAPPELLI, *relatore*. La Commissione è dello stesso avviso del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Valignani, insiste nel suo emendamento?

VALIGNANI. Rimango nella mia opinione, che sarebbe meglio sopprimere l'ultima parte dell'articolo, per evitare errori e confusioni; ma ad ogni modo non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

« Negli articoli 3 e 4 del Regio decreto 11 febbraio 1905, n. 106 (allegato N) sono introdotte le modificazioni seguenti:

« Nel terzo comma dell'articolo 3 si sopprimono le parole: *a titolo precario*.

« Nel primo comma dell'articolo 4 si sopprimono le parole: *e delle aree*, aggiungendo al comma stesso:

« La concessione delle aree, qualunque ne sia la durata, è revocabile nei casi e con le norme stabilite dall'articolo 64 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 ».

A questo articolo l'onorevole Simoncelli ha proposto il seguente emendamento:

« Premettere:

All'articolo 2 del decreto 11 febbraio 1915, n. 106, allegato N, aggiungere il capoverso:

« A coloro, il cui reddito annuale non giunge alle lire 1,000, e che, residendo in campagna, non possono fruire delle baracche di cui nel primo comma del precedente articolo, possono essere concesse somministrazioni di legnami ed altri materiali gratuitamente ».

CAPPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.